

ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE



ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

**Ricordiamo che la richiesta è da
presentare al datore di lavoro
ogni anno e avrà validità
dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016.**

L'ammontare dell'importo dell'assegno varia in relazione alla composizione del numero dei componenti del nucleo familiare e al reddito posseduto da tutti i componenti che lo costituiscono.

**Vedi anche approfondimento UNISIN INFORMA N. 7/2014 ASSEGNO NUCLEO
FAMILIARE sul nostro sito**

A decorrere dal 1° luglio 2015 sono stati rivalutati i limiti di reddito familiare per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

La **legge n. 153/88** dispone che i livelli di reddito familiare, ai fini del riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare, sono rivalutati annualmente - con effetto dal 1° luglio di ciascun anno - in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2013 e l'anno 2014 è risultata pari allo 0,2%. Di conseguenza, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2014 - 30 giugno 2015 che determinano gli importi mensili della prestazione da erogare nel periodo 1° luglio 2015 - 30 giugno 2016, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Nel caso in cui il richiedente svolga lavoro dipendente, la domanda va presentata al proprio Datore di Lavoro, utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), reperibile sul sito www.inps.it.

Si ricorda che ogni variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare durante il periodo di richiesta dell'assegno, deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

Infine, se la domanda viene presentata per uno o più periodi pregressi, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).

Nel caso in cui la domanda non venga consegnata agli Uffici competenti, l'Azienda provvede in automatico alla **sospensione dell'assegno** a decorrere dal 1° Luglio di ogni anno.